

N.R.G. 32869/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32869/2018 promossa da:
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI (C.F. 97045640154) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Alessandro Mostaccio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Fiorio, Corrado Pinna e Piero Pacchioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Guglielmo Pepe n. 14, giusta procura in atti;

attrice

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. (P.I. 00488410010), in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante *pro tempore* Salvatore Giambò, in virtù dei poteri ad esso conferiti in data 11 luglio 2017 per Notaio Sandra De Franchis di Roma (rep. 8133, racc. 3721), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Zoppini, Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, Giovanni Diele e Vincenzo Di Vilio ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell' avv. Vincenzo De Stasio in Milano, Via Lentasio n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

“- Confermare l’Ordinanza 4.06.2018 del Trib. Milano, XI^a sez. civ., in composizione collegiale, G. rel. Dott.ssa I. Gentile, (resa nel giudizio di reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. RG 13858/2018, e, in ogni caso, accogliere in via definitiva le seguenti domande:

(i) dichiarare che il comportamento posto in essere da Telecom Italia - o TIM – S.p.A., ed in particolare l’applicazione, l’uso e gli effetti di un sistema di tariffazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa, nonché delle relative clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30 integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. Cod. cons. ed è contrario agli interessi collettivi dei consumatori ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” (art. 2, secondo comma, lett. C, Cod. cons.), “all’esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” (art. 2, secondo comma, lett. C bis, C.d.C.) “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. E, C.d.C.).

(ii) inibire ai sensi dell’art. 140 lett. a) C.d.C. l’applicazione, l’uso e gli effetti di ogni sistema e di ogni clausola o pattuizione contrattuale di rinnovo e di fatturazione dei contratti di telefonia fissa (ed in particolare di quelli indicati in premessa: A.D.S.L. illimitata e linea di casa, Tim Smart Fibra+, Tim Smart Casa, Tim Smart Mobile, Voce, Tutto Voce e Voce International) con cadenza inferiore a 30 giorni);

(iii) inibire alla convenuta il rifiuto dell’accoglimento delle richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa corrisposti in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30;

(iv) ordinare alla resistente di adottare ex art. 140 lett. b) C.d.C. tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati che la ricorrente indica nei seguenti provvedimenti:

la pubblicazione sulla home page del sito internet della resistente di un avviso con un estratto dell’emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori dell’illegittimità della fatturazione a 28 giorni dei corrispettivi per servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa e di ogni conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;

l’invio di una comunicazione a tutti gli abbonati a tale servizio, diretta ad informarli che la fatturazione a 28 giorni è illegittima e contraria all’art. 1 della Delibera AGCOM 121/17/CONS, e che i consumatori titolari di contratti per la telefonia fissa a 28 giorni hanno diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;

(v) ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina;
(vi) fissare un termine ai sensi dell'art. 140 C.d.C. per l'adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000,00 € la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori”.

Per parte convenuta:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice designato, anche previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi amministrativi attualmente pendenti dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. nn. 5002/2018 e 9516/2018) e/o accertamento della avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda con cui AMC ha chiesto di “inibire alla convenuta di rifiutarsi di respingere le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa corrisposti in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30” e/o del difetto di interesse e di legittimazione ad agire di AMC, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l’inammissibilità del ricorso avversario e comunque rigettare le domande con esso proposte, in quanto del tutto infondate, in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

In via istruttoria, l’odierna esponente, solo per il caso di contestazione del fatto che Telecom sta procedendo al rimborso dei c.d. giorni erosi in favore degli utenti di rete fissa aventi diritto che stiano facendo richiesta ai sensi della Delibera Agcom n. 269/18/CONS, reitera la propria richiesta di ammissione di prova testimoniale sul capitolo di prova specificamente articolato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, indicando quale testimone il nominativo indicato nella medesima memoria e si oppone ad eventuali richieste con cui AMC dovesse reiterare le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., per le ragioni già illustrate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia è stata introdotta, ai sensi degli artt. 139 e 140 del Codice del Consumo, dall’Associazione Movimento Consumatori (di seguito, per brevità, AMC), al fine di conseguire la conferma dell’ordinanza emessa da questo Tribunale in data 4.6.2018 all’esito del procedimento per reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. promosso da Telecom Italia contro il

provvedimento di inibitoria cautelare reso sul ricorso avanzato ai sensi dell'art. 140, 8° comma, Codice del Consumo dalla predetta AMC.

Con la su citata ordinanza del 4.6.2018 il Tribunale ha:

- inibito *“a Telecom Italia s.p.a. l'adozione, l'uso, l'applicazione e gli effetti, nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa), stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane, sussistendo il fumus che l'adozione e l'uso di tale periodicità, a far data dal 23.06.2017, leda i diritti dei consumatori di cui agli artt. 2 co. 2 lett. c), c-bis) ed e) CdC e 70 e 71 CCE, nonché costituisca una pratica commerciale scorretta, segnatamente ingannevole, vietata dall'art. 20 CdC;”*
- ordinato *“a Telecom Italia s.p.a. di pubblicare, con spese a suo carico, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, sulla home-page del suo sito, per la durata di trenta giorni continuativi dall'inizio della pubblicazione, l'avviso di cui al paragrafo 15 della motivazione”;*
- ordinato *“a Telecom Italia s.p.a. di inoltrare, con spese a suo carico, a ciascun cliente consumatore, relativamente a contratti di telefonia fissa (o di altri servizi abbinati alla telefonia fissa) in cui sia stata applicata la periodicità a 28 giorni, ed in essere alla data dell'invio della fattura, l'avviso di cui al par. 15 della motivazione, nella prima fattura (cartacea o digitale che sia) che l'operatore telefonico invierà al cliente consumatore, dopo il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione della presente ordinanza;”*
- ordinato *“a Telecom Italia s.p.a. di pubblicare, con spese a suo carico, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”,*

a caratteri doppi del normale, per una sola volta, il dispositivo del presente provvedimento”.

L'AMC, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha, come visto, instato per la conferma della suddetta ordinanza, nonché “in ogni caso” per l'accoglimento “in via definitiva [del]le seguenti domande:

- (i) *dichiarare che il comportamento posto in essere da Telecom Italia - o TIM - S.p.A., ed in particolare l'applicazione, l'uso e gli effetti di un sistema di tariffazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa, nonché delle relative clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30 integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. Cod. cons. ed è contrario agli interessi collettivi dei consumatori ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” (art. 2, secondo comma, lett. C, Cod. cons.), “all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” (art. 2, secondo comma, lett. C bis, C.d.C.) “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. E, C.d.C.).*

- (ii) *inibire ai sensi dell'art. 140 lett. a) C.d.C. l'applicazione, l'uso e gli effetti di ogni sistema e di ogni clausola o pattuizione contrattuale di rinnovo e di fatturazione dei contratti di telefonia fissa (ed in particolare di quelli indicati in premessa: A.D.S.L. illimitata e linea di casa, Tim Smart Fibra+, Tim Smart Casa, Tim Smart Mobile, Voce, Tutto Voce e Voce International) con cadenza inferiore a 30 giorni);*

- (iii) *inibire alla convenuta di rifiutarsi di respingere le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa corrisposti in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30*

- (iv) ordinare alla resistente di adottare ex art. 140 lett. b) C.d.C. tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati che la ricorrente indica nei seguenti provvedimenti:

- la pubblicazione sulla home page del sito internet della resistente di un avviso con un estratto dell'emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità della fatturazione a 28 giorni dei corrispettivi per servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa e di ogni conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;

- l'invio di una comunicazione a tutti gli abbonati a tale servizio, diretta ad informarli che la fatturazione a 28 giorni è illegittima e contraria all'art. 1 della Delibera AGCOM 121/17/CONS, e che i consumatori titolari di contratti per la telefonia fissa a 28 giorni hanno diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;

(vi) ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina;

(vii) fissare un termine ai sensi dell'art. 140 c.d.c. per l'adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000,00 € la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo”.

Costituitasi in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, Telecom Italia s.p.a. ha instato – previa eventuale conversione del rito e sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei processi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato aventi ad oggetto la legittimità della delibera dell'Agcom n. 121/17 e delle altre delibere, sempre emesse dall'Agcom, attuative della predetta delibera

121/17, tra cui la delibera n. 269/18/CONS prevedente l'obbligo degli operatori telefonici di procedere al rimborso dei "gironi erosi" per effetto dell'applicazione del ciclo di fatturazione a 28 giorni – per la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree ovvero per il loro rigetto. In particolare, la convenuta ha in sintesi dedotto: a) l'inammissibilità della domanda attorea di conferma del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 140, 8° comma, Codice del Consumo, costituendo quest'ultimo non già un provvedimento di natura cautelare bensì un provvedimento definitivo, conclusivo di un peculiare processo di cognizione sommario e semplificato; b) la carenza di un interesse ad agire attuale in capo all'AMC avendo quest'ultima già visto soddisfatte le sue pretese (inibitoria della condotta asseritamente illecita del professionista e conseguenti provvedimenti ripristinatori e informativi) per effetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale all'esito del su menzionato procedimento *ex art. 140, 8° comma, Codice del Consumo*, nonché stante la definitiva cessazione della condotta da inibire (e impossibilità della sua prosecuzione per il futuro) per effetto della sopravvenuta disciplina legislativa (contenuta nell'art. 19 *quinquedecies* della l. n. 172/2017); c) la carenza di legittimazione ad agire in capo all'AMC con riferimento alle domande proposte da quest'ultima *sub i)*¹ e

¹ i) *dichiarare che il comportamento posto in essere da Telecom Italia - o TIM – S.p.A., ed in particolare l'applicazione, l'uso e gli effetti di un sistema di tariffazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa, nonché delle relative clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30 integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. Cod. cons. ed è contrario agli interessi collettivi dei consumatori ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità" (art. 2, secondo comma, lett. C, Cod. cons.), "all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà" (art. 2, secondo comma, lett. C bis, C.d.C.) "alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali" (art. 2, secondo comma, lett. E, C.d.C.).*

iii)² in quanto la prima risulterebbe volta “*ad ottenere una pronuncia di accertamento in via autonoma della illiceità della condotta denunciata svincolata dall’inibitoria*” e la seconda celerebbe “*una domanda di condanna dell’operatore telefonico*” non consentita dal paradigma di cui all’art. 140 Codice del Consumo; d) l’infondatezza delle domande attoree stante la correttezza del comportamento commerciale tenuto da essa convenuta, il quale non si porrebbe in contrasto né con la disciplina codicistica né con le norme poste a tutela dei consumatori.

La causa, mutato il rito da sommario di cognizione a ordinario di cognizione e assegnata a questa Giudicante in data 10.1.2020, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come sopra riportate e come risultanti dal verbale, all’udienza del 24.3.2021, con assegnazione alle parti medesime dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento per quanto appresso spiegato.

Per quanto attiene, innanzitutto, alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta (inammissibilità del ricorso, carenza di interesse e di legittimazione ad agire di AMC), deve osservarsi quanto segue.

Non può in primo luogo condividersi l’assunto difensivo della convenuta secondo cui risulterebbe preclusa all’attrice, avendo essa già proposto la domanda di inibitoria in via di urgenza ai sensi dell’art. 140, 8° comma, Codice del Consumo, la proposizione in via ordinaria (ossia in questa sede) della medesima domanda. Secondo la prospettazione della convenuta, il

² iii) inibire alla convenuta di rifiutarsi di respingere le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa corrisposti in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30.

procedimento regolato dal citato ottavo comma dell'art. 140 Codice del Consumo non avrebbe natura cautelare ma costituirebbe un giudizio sommario di cognizione, sia pure a struttura semplificata, il cui provvedimento conclusivo risulterebbe, dunque, insuscettibile di conferma in sede di merito.

Osserva, al riguardo, il Tribunale come contro la tesi difensiva appena esposta militi, innanzitutto, il dato testuale del suddetto ottavo comma dell'art. 140 Codice del Consumo, il quale, non soltanto non contiene alcun esplicito riferimento al procedimento sommario di cognizione ma, anzi, prevede espressamente che *“nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669 bis a 669 quatordecies del codice di procedura civile”*. E' evidente, dunque, che il legislatore - anche a fronte del disposto dell'art. 2 della direttiva n. 98/2E/CE (ora 2009/22) il quale dispone che gli Stati membri designano organi giurisdizionali o autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposte onde *“ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimenti d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione”* dei diritti dei consumatori - abbia inteso apprestare uno strumento di tutela del consumatore, idoneo ad anticipare, nei casi di urgenza, in via provvisoria e sulla base di un giudizio di verosimiglianza del diritto preteso, gli effetti del futuro e definitivo provvedimento da adottarsi all'esito del giudizio di merito, costituito appunto dall'azione ordinaria di inibitoria prevista dagli artt. 139 e 140 Codice del Consumo.

Del resto, che il procedimento di cui si tratta non costituisca affatto un procedimento ordinario (sia pure a cognizione sommaria o a trattazione semplificata) destinato a concludersi con un provvedimento definitivo, insuscettibile di ulteriore conferma in un successivo giudizio a cognizione

piena, bensì rivesta natura squisitamente cautelare, risulta chiaramente dal fatto che il legislatore, non soltanto non ha attribuito al provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 140, 8° comma, Codice del Consumo, gli effetti previsti dall'art. 2909 c.c. – effetti che, invece, sono stati espressamente riconosciuti *ex art. 702 quater* all'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione – ma, anzi, mediante il rinvio indistinto a tutte le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme (e, quindi, tra le altre, a quella contenuta nell'art. 669 *octies*, ult. comma, c.p.c.) ha senza dubbio escluso qualsivoglia attitudine al giudicato del provvedimento *de quo*.

Quanto appena esposto conduce, allora, ad affermare la piena ammissibilità sia della domanda attorea di conferma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in data 4.6.2018, sia delle ulteriori domande proposte sempre da AMC per la prima volta in questo giudizio. Dovendosi, in proposito, osservare, per un verso, che alcuna disposizione vieta la proposizione, nel giudizio di merito introdotto ai sensi dell'art. 669 *octies*, 6° comma, c.p.c., di domande ulteriori rispetto a quelle già oggetto della cognizione cautelare e, per altro verso, che nella specie, la richiesta di accertamento in via definitiva dell'illegittimità delle clausole prevedenti il rinnovo e la fatturazione a 28 giorni (anche) per il periodo anteriore rispetto a quello già considerato nell'ordinanza cautelare (ossia per il periodo anteriore al 23.6.2017) costituisce un mero ampliamento temporale dell'oggetto dell'originaria domanda cautelare, mentre la richiesta di rendere effettivo il diritto degli utenti a conseguire il rimborso dei “giorni erosi” dal sistema di fatturazione adottato dalla convenuta (sul punto si tornerà anche appresso), si fonda sulla necessità di “*eliminare gli*

effetti dannosi delle violazioni accertate”, come del resto espressamente consentito dall’art. 140, lett. b), Codice del Consumo.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve poi anche affermarsi, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, la sussistenza di un interesse attuale di AMC a ottenere, con provvedimento idoneo al giudicato, l’accertamento dell’illegittimità delle clausole contrattuali di cui si discute – e ciò come visto sia per il periodo antecedente al 23 giugno 2017 sia per quello successivo, già oggetto dell’ordinanza del 4.6.2018 – e, conseguentemente, l’eliminazione degli effetti dannosi causati da tale pratica commerciale scorretta (mediante l’accoglimento, da parte della convenuta, delle richieste di rimborso avanzate dagli utenti).

Né, infine, può condividersi l’assunto difensivo della convenuta volto a considerare oramai parzialmente cessata la materia del contendere tra le parti per effetto dell’asserito accoglimento, ad opera della medesima convenuta, di talune richieste di rimborso avanzate dagli utenti.

Al riguardo deve, infatti, in primo luogo, osservarsi che dalle stesse difese della convenuta risulta che alcuna restituzione, relativamente ai “giorni erosi” è stata disposta rispetto al periodo antecedente al 23 giugno 2017, di guisa che, con riferimento a tale periodo, deve certamente escludersi che sia cessata la materia del contendere tra le parti.

Quanto, poi, al periodo successivo al 23 giugno 2017, deve ancora rilevarsi, per un verso, che la documentazione prodotta dalla convenuta risulta assolutamente insufficiente ad offrire la dimostrazione dell’intervenuta eliminazione, nei confronti della generalità degli utenti, degli effetti lesivi della condotta illegittima di cui si discute, mediante il riconoscimento agli utenti medesimi di adeguati rimborsi, essendo essa costituita da: a) due fatture contenenti il rimborso dei “giorni erosi” in

favore di altrettanti clienti³; b) due schermate estratte dal sistema “PACI” di Telecom Italia attestanti l’emissione di note di credito in favore di due “ex-clienti”⁴; c) da una schermata sempre estratta dal sistema “PACI” di Telecom Italia attestante l’emissione di note di credito in favore di un utente moroso⁵. Dovendosi, al riguardo, ancora osservare che, per quanto attiene in particolare ai clienti “cessati”, il fatto che, secondo la prospettazione della convenuta, a taluno di loro (ma la documentazione sopra esaminata, giova ribadirlo, fa riferimento soltanto da due ex-clienti) sia stato concesso il rimborso dei “giorni erosi” non offre affatto la certezza che, in difetto di un provvedimento giudiziale che imponga alla convenuta una condotta restitutoria, quest’ultima provveda spontaneamente, nel futuro, ad offrire pieno ristoro a tutti gli utenti pregiudicati dalle clausole di cui si discute.

Neppure, infine, può accogliersi l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire di AMC avanzata dalla convenuta in relazione alle domande proposte in citazione *sub i*): *“dichiarare che il comportamento posto in essere da Telecom Italia - o TIM – S.p.A., ed in particolare l’applicazione, l’uso e gli effetti di un sistema di tariffazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa, nonché delle relative clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30 integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. Cod. cons. ed è contrario agli interessi collettivi dei consumatori ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” (art. 2, secondo comma, lett. C, Cod. cons.), “all’esercizio di pratiche commerciali secondo*

³ cfr. doc. 14 allegato alla memoria *ex art.* 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. di parte convenuta.

⁴ cfr. doc. 16 allegato alla memoria *ex art.* 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. di parte convenuta.

⁵ cfr. doc. 17 allegato alla memoria *ex art.* 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. di parte convenuta.

principi di buona fede, correttezza e lealtà” (*art. 2, secondo comma, lett. C bis, C.d.C.*) “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (*art. 2, secondo comma, lett. E, C.d.C.*)” e sub iii): “*inibire alla convenuta di rifiutarsi di respingere le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa corrisposti in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30*”.

Secondo la tesi difensiva della convenuta le predette domande, in quanto funzionali l’una all’accertamento dell’illegittimità delle condotte che consentono il rinnovo delle offerte e la fatturazione a 28 giorni a prescindere da una specifica domanda inibitoria e l’altra alla condanna di essa convenuta alla restituzione di somme, esulerebbero dal novero di domande in relazione alle quali gli artt. 139 e 140 Codice del Consumo attribuiscono alle associazioni dei consumatori il potere di agire in giudizio in rappresentanza di questi ultimi, domande che secondo la prospettazione della convenuta dovrebbero essere esclusivamente funzionali all’inibitoria di condotte lesive degli interessi dei consumatori e dei correlati provvedimenti informativi e ripristinatori.

Ritiene, il Tribunale che l’assunto difensivo della convenuta non possa essere condiviso e ciò in quanto, dal complessivo tenore delle domande avanzate dall’attrice in citazione risulta chiaramente, da un lato, che la domanda volta a conseguire la declaratoria di illegittimità delle clausole su menzionate, lungi dal costituire una domanda di mero accertamento, è invece funzionale all’ulteriore domanda avanzata da AMC di “*inibire ai sensi dell’art. 140, lett. a), Codice del Consumo, l’applicazione, l’uso e gli effetti di ogni sistema e di ogni clausola o pattuizione contrattuale di rinnovo e di fatturazione dei contratti di telefonia fissa (ed in particolare di quelli*

*indicati in premessa: A.D.S.L. illimitata e linea di casa, Tim Smart Fibra+, Tim Smart Casa, Tim Smart Mobile, Voce, Tutto Voce e Voce International) con cadenza inferiore a 30 giorni)” e, dall’altro lato, che la domanda sub iii) avente ad oggetto la restituzione dei “giorni erosi”, si inserisce nel novero delle domande correttive/ripristinatorie contemplate dall’art. 140, lett. b) del Codice del Consumo. Dovendosi, in proposito, richiamare l’insegnamento espresso dalla Suprema Corte in un caso analogo (nel quale una parte aveva eccepito che affermare l’illegittimità di un comportamento negativo, consistente nel rifiuto di restituire le somme indebitamente riscosse, si sarebbe risolto nell’affermazione della doverosità della speculare condotta positiva, consistente appunto nell’accertamento al diritto alla restituzione di quelle somme, ovvero una condanna di *facere* inammissibile), secondo cui “*inibire alla BPM di opporre alla generalità dei propri clienti un rifiuto al riconoscimento del diritto, argomentato sulla base della infondata tesi della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non significa altro che ordinarle di porre termine a un persistente comportamento illecito, e ciò è coerente con le richieste che le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate a rivolgere al giudice, a tutela del loro interesse collettivo “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi” (L. n. 281 del 1998, art. 2, comma 2, lett. e, diritto riconosciuto come fondamentale dall’art. 2, comma 2, del cod. del consumo). Se è vero che il concetto di inibitoria potrebbe evocare l’idea di una condotta avente un contenuto negativo (di “non fare”), non si può dubitare che, nel caso in cui la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti sia attuata con una condotta omissiva (mediante il rifiuto di riconoscere un diritto), l’imposizione di un *facere* costituisce uno strumento necessario e, come si è detto,**

*consentito dalla L. n. 281 del 1998, art. 3 (e ora dall'art. 140 cod. consumo), in base al quale il giudice può, non solo, "inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti", ma anche "adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate". Con tale sintetica formulazione si è inteso attribuire al giudice il potere di adottare le misure, anche atipiche e innominate, che più si adattino alle specifiche situazioni dedotte in giudizio, idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali"*⁶.

Così qualificate le domande avanzate dall'attrice, non può che ribadirsi anche in questa sede l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, invocata dalla convenuta (da ultimo anche all'udienza di precisazione delle conclusioni) con riferimento all'attuale pendenza dei processi amministrativi indicati da quest'ultima nei propri scritti difensivi.

Al riguardo, va, infatti, osservato che, mentre i procedimenti attualmente pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, hanno ad oggetto l'impugnativa, promossa da Telecom Italia, delle delibere emesse dall'Agcom e, in particolare, per quanto dedotto dalla convenuta, delle delibere nn. 121/17/CONS e 269/18/CONS, il presente giudizio, come sopra più volte chiarito, ha ad oggetto l'accertamento, richiesto da AMC, dell'illegittimità delle clausole (inserite nei contratti di telefonia fissa e nelle offerte convergenti), che consentono il rinnovo delle offerte e il relativo pagamento a 28 giorni/8 settimane, al fine di provocare la loro inibitoria e ciò non soltanto in quanto, in tesi, violative della delibera Agcom su citata n.

⁶ Vd. Cass. n. 10713/2016 in motivazione, pagg. 11 ss.

121/17/CONS, ma anche e soprattutto perché il loro utilizzo, avuto altresì riguardo alla disciplina previgente all’emanazione di tali delibere, secondo la prospettazione attorea, *“integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e ss. Cod. cons. ed è contrario agli interessi collettivi dei consumatori ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”* (art. 2, secondo comma, lett. C, Cod. cons.), *“all’esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà”* (art. 2, secondo comma, lett. C bis, C.d.C.) *“alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali”*. E, difatti, come sopra più volte rilevato, l’accertamento di illegittimità delle predette clausole è stato richiesto dall’attrice anche per il periodo antecedente al 23.6.2017 – ossia alla data stabilita per l’adeguamento dei gestori di telefonia alla delibera n. 121/17/CONS citata.

Venendo, ora, ad esaminare il merito delle domande attoree, deve osservarsi quanto segue.

Per quanto attiene, in primo luogo, alla domanda attorea di conferma dell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in data 4 giugno 2018, deve osservarsi che la stessa va senz’altro accolta, atteso che le motivazioni espresse in tale sede dal Tribunale si appalesano, pure all’esito del presente giudizio di merito, pienamente condivisibili.

Costituisce infatti circostanza incontestata⁷, oltre che risultante dalla documentazione versata in atti dall’attrice⁸ che Telecom Italia ha diffuso offerte commerciali che prevedevano un periodo di rinnovo delle medesime offerte e di fatturazione dei relativi costi di 28 giorni a decorrere dal primo aprile del 2017 e sino al 5 aprile del 2018. In particolare, dall’esame della

⁷ Cfr. ad es. pagg. 16 e 17 comparsa di costituzione e risposta.

⁸ Cfr. docc. da 3.1. a 3.7 fascicolo di parte attrice.

predetta documentazione si evince che nelle condizioni economiche di ognuna delle offerte commerciali ivi menzionate – condizioni che, ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Generali di abbonamento, sono “*parte integrante del Contratto*” per il servizio telefonico⁹ - Telecom Italia ha previsto in 28 giorni l’unità temporale per la fatturazione dei corrispettivi di telefonia fissa, forniti singolarmente o in combinazione con servizi di telefonia mobile e/o televisivi (cd. offerte convergenti). Tali clausole sono state inserite nei contratti di somministrazione di servizi telefonici sino al mese di aprile del 2018, allorché è divenuta efficace la modifica dell’art. 1 del d.l. n. 7/2007 (convertito con modificazioni in l. n. 40/2007), disposta con l’art. 19 *quinquedecies* del d.l. n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017, con la quale si è sancito che “*1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che, in ossequio all’esigenza di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, ben possa, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.¹⁰, ai fini della presente decisione, farsi integrale richiamo *in*

⁹ Cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice.

¹⁰ Cass. n. 17640/2016: “*La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118*

parte qua delle motivazioni contenute nella sentenza n. 6327/2021 emessa da questo stesso Tribunale in una controversia promossa da AMC nei confronti di altro operatore telefonico (WIND s.p.a.) avente ad oggetto questioni di fatto e di diritto del tutto analoghe a quelle oggetto della presente controversia.

“Ora, osserva il Tribunale che anche prima dell’adozione della delibera AGCOM n. 121/2017/CONS e dell’entrata in vigore della l. 172/2017 i contratti di telefonia fissa erano disciplinati da un’ampia ed articolata normativa generale, sia nazionale che unionale, in relazione alla quale –complessivamente intesa– l’adozione di una periodicità diversa dal mese nei contratti stipulati con i consumatori risulta violare i diritti e gli interessi collettivi degli stessi ad un’informazione adeguata, ad una corretta pubblicità ed alla trasparenza, pregiudicando la possibilità per il consumatore di comparare e scegliere le offerte tra gli operatori telefonici concorrenti.

Come già compiutamente evidenziato da questo Tribunale nell’ordinanza 4 giugno 2018, la Corte di legittimità, con massime costanti (*ex multis*: Cass. civ., sez. 3, 3.08.2017 n. 19342; conf.: Cass. civ., sez. 3, 2.10.1997 n. 9624; Cass. civ., sez. 3, 17.02.1986 n. 947), ha ricondotto i contratti di telefonia

disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (cfr. anche Cass. n. 2861/2019).

fissa al tipo della somministrazione (di servizi, ex art. 1677 cc), regolati dagli artt. 1559 e ss cc.

Ciò detto, il codice civile pone una regola chiara in tema di periodicità dei pagamenti nei contratti di somministrazione a carattere continuativo (quale è il contratto avente ad oggetto l'erogazione di telefonia fissa), stabilendo espressamente all'art. 1562 co. 2 cc, che *“nelle somministrazioni a carattere continuativo, il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso”*. Lo stesso codice civile, altresì, impone in via generale al debitore ed al creditore anche l'obbligo di comportarsi secondo le regole della correttezza, corrispondente alla buona fede oggettiva, regola generale da seguire in fase precontrattuale così come in fase esecutiva ed interpretativa del contratto, ex artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 cc (Cass. civ., sez. 3, 10.11.2010 n. 22819; conf.: Cass. civ., sez. 3, 3.08.2017 n. 19342).

Quanto alla disciplina dettata a tutela dei consumatori, l'art. 2 cod. cons. stabilisce che *“Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: ...c) ad un'adeguata informazione ed a una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;... e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali”*.

Gli artt. 18 e ss. cod. cons., come modificati dal d. lgs. 2.08.2007 n. 146 in attuazione della direttiva 11.05.2009 n. 29/2005/CE, vietano poi le pratiche commerciali scorrette relative a fornitura di prodotti, intesi quali *“beni e servizi”* ex art. 18 co. 1 lett. c) cod. cons. In particolare, a mente dell'art. 20 co. 1 cod. cons., *“Le*

pratiche commerciali scorrette sono vietate". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 20, una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio. Ancora, ai sensi dell'art. 21 cod. cons. *"E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi, e in ogni caso, lo induce e è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:...b) le caratteristiche principali del prodotto, quali...la quantità...; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato"*.

Gli artt. 139 e 140 cod. cons. prevedono, nei casi indicati dall'art. 2 e dall'art. 139 cod. cons, il diritto delle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti di agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, chiedendo di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure idonee a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

La direttiva 2011/83/UE del 25.10.2011 sui *"Diritti dei consumatori"* sancisce una disciplina uniforme, detta *"armonizzata"*, trasfusa in numerose disposizioni del Codice del Consumo. La direttiva in parola prevede stringenti obblighi

informativi precontrattuali a carico del professionista nei contratti conclusi con il consumatore: l'art. 5, relativo a contratti non negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali, stabilisce al co. 1, lett. a) e c), l'esauritiva informazione del consumatore sulle caratteristiche principali dei beni o servizi oggetto del contratto e sul prezzo e, al co. 4, consente agli Stati Membri di adottare una disciplina più severa in favore dei consumatori; l'art. 6, relativo ai contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, dispone al co. 1 lett. e) che l'informativa precontrattuale riguardi: *“il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o.....nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo”* (enfasi aggiunta); in forza dell'art. 3 co. 2 è comunque impregiudicata la disciplina prevista da altre direttive su materie specifiche (tra cui espressamente quella in materia di comunicazioni elettroniche, come chiarito dal Considerando 11). La direttiva 2011/83/UE è stata recepita integralmente negli attuali artt. 45 e ss. cod. cons.

Quanto alla disciplina speciale euro-unitaria in materia di comunicazioni elettroniche, l'art. 8 co. 2 direttiva 2002/21/CE del 7.03.2002 prevede: *“2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle*

reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro: a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità"; l'art. 8.4 recita: "4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:...d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico" (enfasi aggiunta).

La direttiva n. 22/2002/CE del 7.03.2002, relativa ai diritti degli utenti, prevede all'art. 3 co. 2 che "Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l'attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergono dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico" (enfasi aggiunta). L'art. 20 della citata direttiva, in tema di contratti, stabilisce: "2. [...] Il contratto indica almeno: [...] d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe [...]4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni". L'art. 21,

rubricato “Trasparenza”, prevede: “1. Gli Stati membri assicurano che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico siano accessibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato II.” (enfasi aggiunta).

Le direttive testé richiamate sono state trasfuse nel diritto nazionale dal d. lgs 259/2003, “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito “CCE”): l’art. 70 co. 1 CCE prevede che il contratto indichi “in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile [...] e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe [...] f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo...” ed il comma 4 recita: “Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese [...] ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l’esercizio del diritto di recesso.”. L’art. 71 CCE, rubricato “Trasparenza e pubblicazione delle informazioni” recita: “L’Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato n. 5. Tali informazioni

sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. ...” (enfasi aggiunta).

La stessa finalità di tutela del principio di trasparenza delle offerte (intesa come agevole comparabilità delle stesse) si rinviene anche nell’art. 1 d.l. 7 del 31.01.2007, conv. con mod. da l. 40/2007, anche nella formulazione vigente alla data di adozione delle clausole in parola per la telefonia fissa da parte di Wind (giugno 2016, secondo quanto da essa ammesso): il comma 1 prevede difatti il divieto per gli operatori telefonici di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate *“al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato...”* ed il comma 2 recita: *“L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.”* (enfasi aggiunta).

Allo scopo di favorire la concorrenza nel rispetto del principio della trasparenza anche in fase precontrattuale, la l. 4.08.2017 n. 124 ha modificato i commi 3 e 4 del citato art. 1 co. 1 d.l. 7/2007, introducendo i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, in vigore dal 28.08.2017, fissando che il contratto tra operatori di telefonia, ove contenente offerte promozionali, non possa avere durata superiore *“a ventiquattro mesi”*, nonché prevedendo un’adeguata informazione del consumatore, prima della stipula, dei costi del recesso anticipato.

Quanto alla disciplina dell'Autorità, con delibera 15.03.2017 n. 121/2017/CONS l'AGCOM, sulla scorta della seguente premessa *“Ravvisata, alla luce dell'evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile, la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica, nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, ossia il mese”* ha aggiunto all'art. 3 della delibera AGCOM n. 252/2016/Cons i commi 10 e 11, che testualmente prevedono: *“10. Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima. 11. Gli operatori di telefonia mobile che adottano una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, informano prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta.”*, prevedendo il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della delibera (avvenuta il 24.03.2017) per l'adeguamento, termine spirato il 22.06.2017.

Infine, con l'art. 19-*quinquiesdecies* della l. 4.12.2017 n. 172, di conversione del d.l. 16.10.2017 n. 148, pubblicata in G.U. il 5.12.2017, il Legislatore ha modificato ulteriormente l'art. 1 del sopra citato d.l. 7/2007, aggiungendo i commi da 1-bis a 1-

quinquies, del seguente tenore: “1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al d. lgs 1°.08.2003 n. 259 prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-quater. L’AGCOM garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l’AGCOM ordina all’operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.....4. L’AGCOM vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3-quater. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall’AGCOM applicando l’art. 98 co. 16 del d. lgs 1^08.2003, n. 259, e successive modificazioni. L’inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l’art. 98 co. 11 del medesimo codice. 4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-

bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad € 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di € 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 co. 6, lett. a), num. 14, e co. 11 e 12, l. 31.07.1997 n. 249.". Le disposizioni sopra riportate sono entrate in vigore il 6.12.2017 ed il termine per l'adeguamento è spirato il 5.04.2018.

Ora, come già condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare di cui AMC chiede la conferma, alla luce dell'articolata disciplina sopra richiamata deve ritenersi che l'adozione di una periodicità diversa dal mese nei contratti di telefonia fissa (e servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) con i consumatori abbia violato, ancor prima dello spirare del termine per l'adeguamento alla delibera AGCOM 121/17/CONS, e violi, anche alla luce della citata delibera e della l. 172/2017, i diritti e gli interessi collettivi degli stessi ad un'informazione adeguata, ad una corretta pubblicità ed alla trasparenza, pregiudicando la possibilità per il consumatore di comparare e scegliere le offerte tra gli operatori telefonici concorrenti".

Giova, a questo punto, richiamare quanto affermato, al riguardo, da questo Tribunale nell'ordinanza cautelare del 4 giugno 2018:

“Le clausole censurate, difatti, hanno previsto una periodicità dei rinnovi delle offerte e dei pagamenti del tutto eccentrica ed abnorme rispetto all’unità temporale d’uso tipicamente adoperata nei contratti di abbonamento a telefonia fissa (ovvero altri servizi collegati alla telefonia fissa): la periodicità adoperata da TELECOM, difatti, si fonda su un intervallo temporale (28 giorni/8 settimane) che non ha alcun aggancio con la prassi dei commerci né con la vita quotidiana, a parte forse (ed unicamente) la disciplina scientifica della geografia astronomica. In particolare, il moto di rotazione del satellite della Luna dura quasi 28 giorni ed altrettanto dura il moto di rivoluzione della Luna attorno al pianeta Terra, assumendo come punto di riferimento una stella fissa (cd mese “sidereo”).

Orbene, come è noto, sia il calendario Giuliano (adottato da Giulio Cesare nel 46 a.C.), sia il calendario Gregoriano (adottato da Papa Gregorio XIII nel 1582), si fondano sull’unità di misura temporale del mese solare e non già del mese lunare. Posto che, pertanto, è da oltre 2.000 anni che in Italia (e nella cultura occidentale, quanto meno europea) l’unità temporale fondata sulla periodicità dei moti lunari è stata abbandonata nella pratica della vita quotidiana in favore del mese solare, si può serenamente escludere che la periodicità a 28 giorni corrisponda ad una “*scadenza d’uso*”.

In effetti, la periodicità temporale d’uso per i pagamenti nei contratti di somministrazione continuativi di beni (energia, gas, acqua) e di servizi (telefonia fissa) è sempre stata il mese (o

multipli del mese, quali ad esempio il bimestre o il trimestre): tale asserto può reputarsi fondato sul notorio ex art. 115 co. 2 cpc, che è quel *“il fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.”* (Cass. civ., sez. 1, 19.03.2014 n. 6299; Cass. civ., sez. 1, 10.09.2005 n. 17906; Cass. civ., sez. 5, 3.03.2017 n. 5438).

La conferma che la periodicità mensile (o multipli del mese) corrisponda alla scadenza d'uso da sempre adoperata per i contratti di durata relativi a servizi continuativamente erogati (tipo la telefonia fissa) trova un'importante conferma normativa a livello euro-unitario, atteso che l'art. 5 co. 1 lett. e) dir. 2011/83/UE, nell'imporre a carico del professionista obblighi informativi precontrattuali al fine della stipula di contratti da concludere con i consumatori a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, si premura di specificare per i contratti di abbonamento o a tempo indeterminato che prevedono l'addebito di una tariffa fissa, che il prezzo totale (da indicarsi a cura del professionista) *“equivale anche ai costi mensili totali”*. Ora, a prescindere dalla portata precettiva e dalla rilevanza di tale disposizione ai fini del decidere, su cui si ritornerà infra, il Tribunale richiama qui questa norma perché dimostra con evidenza come anche il Legislatore comunitario consideri un dato di fatto scontato ed ovvio, appartenente al patrimonio di conoscenza comune della collettività che, per i contratti di durata a tempo indeterminato con prestazioni continuative commisurate a tempo, il parametro standard di riferimento da considerare per

informare in via precontrattuale il consumatore sia appunto quello del mese (e non certo la periodicità “lunare” proposta da TELECOM nelle sue offerte).

Le clausole censurate da AMC, pertanto, appaiono violare anzi tutto il disposto dell’art. 1562 co. 2 cc, in quanto non corrispondono alla scadenza temporale d’uso propria dei contratti di utenza, né dei contratti aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e servizi di durata combinati alla telefonia fissa”.

Pertanto, ha ancora, condivisibilmente rilevato questo Tribunale nella più volte citata ordinanza del 4 giugno 2018, nella misura in cui le clausole impugnate

“adottano un parametro temporale eccentrico rispetto a quello d’uso, le stesse appaiono violare i diritti “fondamentali” previsti dall’art. 2 co. 2 lett. a) e c-bis) CdC, vale a dire i diritti dei consumatori ad un’adeguata informazione ed a una corretta pubblicità ed il diritto alla trasparenza nei rapporti contrattuali con il professionista. Giova sottolineare che il principio della “trasparenza” nei rapporti contrattuali con l’operatore telefonico risulta altresì specificamente ribadito, per i contratti relativi alle telecomunicazioni, anche dall’art. 21 della dir. 21/2002/CE e dall’art. 71 CCE nei contratti relativi a comunicazioni elettroniche conclusi con consumatori. Ora, le clausole censurate da AMC, in quanto prevedono una periodicità diversa ed eccentrica rispetto a quella usualmente adoperata per gli altri consimili contratti di utenza (acqua, luce e gas) appaiono rendere

più difficile per il consumatore rappresentarsi chiaramente quale sia l'entità effettiva del servizio di telecomunicazioni oggetto dell'offerta e quale sia l'entità del relativo corrispettivo, in quanto sia l'entità del servizio, sia l'entità del corrispettivo sono commisurati a 28 giorni, anziché su un mese. Per la stessa ragione, tali clausole appaiono rendere più difficile per il consumatore comparare la convenienza delle offerte di telefonia fissa di TELECOM rispetto ad offerte di altri gestori telefonici tarate sul parametro mensile. Facendo un esempio, non è agevole calcolare a quale corrispettivo mensile corrisponda un servizio di telefonia fissa con offerta flat di € 10,00/28 giorni e, di conseguenza, un'offerta formulata in questi termini non sembra che possa reputarsi "trasparente".

Al fine di consentire al consumatore medio di rappresentarsi quale sia l'entità del prezzo e del servizio contrattualizzato, ove si tratti di servizio con corrispettivo fisso su base temporale (cioè euro/periodo di tempo), appare necessario che sia adoperata una unità di misura temporale standard uniforme.

Si deve aggiungere che -a ben vedere- l'obbligazione in capo al professionista di fornire al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull'entità del prezzo e del servizio, idonee a consentire al consumatore una comparazione tra diverse offerte e dunque una scelta consapevole, appare prevista anche negli artt. 5 e 6 della dir. 2011/83/UE, confluiti negli artt. 48 e 49 CdC, quanto meno per la fase pre-contrattuale. Addirittura, per i contratti conclusi con i consumatori a distanza, quali spesso sono i contratti relativi alla telefonia fissa, l'art. 49 co. 1 lett. e)

CdC espressamente prevede per i contratti a tempo indeterminato l'obbligo di comunicare i “*costi mensili totali*”.

Quanto alla modifica della periodicità adottata da TELECOM nei contratti in essere con i consumatori per mezzo di *jus variandi*, è evidente che tale diritto dell'operatore telefonico, previsto e regolato dall'art. 70 co. 4 CCE, intanto può reputarsi correttamente esercitato, in quanto rispettoso dei superiori principi (cioè con l'adozione di una periodicità conforme a scadenze d'uso)”.

Deve dunque accogliersi l'azione inibitoria ex art. 140 co. 1 Codice del Consumo promossa da AMC, perché l'adozione e l'uso di tale periodicità abnorme risulta integrare, anche in relazione al periodo antecedente al 23.06.2017, una violazione dei diritti fondamentali dei consumatori e, dunque, risulta integrare atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori stessi¹¹.

Peraltro, come pure ha riconosciuto il Tribunale nell'ordinanza cautelare richiamata, la condotta lesiva descritta si risolve anche in una pratica commerciale scorretta, in particolare ingannevole:

“infatti, le clausole che hanno previsto la periodicità a 28 giorni (con fatturazione ad otto settimane) appaiono anche contrarie alla diligenza professionale e decettive, cioè idonee a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio e, di più, predisposte per confondere il

¹¹ Nello stesso senso, cfr. ancora Tribunale di Milano, Sez. XI, sent. n. 6327/2021 est. Giannelli sopra citata.

consumatore medio nella comparazione delle offerte, in violazione degli artt. 2 co. 2 lett. c-bis, 18 e 20 CdC.

Le clausole in parola, difatti, appaiono contrarie alla diligenza professionale perché adottano una periodicità diversa da quella della scadenza d'uso (mensile o multipli) che TELECOM, in quanto operatore professionale nel settore delle telecomunicazioni, certamente ben conosce o comunque dovrebbe ben conoscere. Le stesse clausole, inoltre, pur non contenendo affermazioni mendaci, nella misura in cui prevedono una durata temporale molto vicina a quella d'uso (28 giorni/8 settimane sono, difatti, rispettivamente "quasi" coincidenti con il mese solare e con il bimestre), appaiono idonee a confondere il consumatore medio: in particolare, inducono il consumatore medio a credere che il corrispettivo preteso ed il servizio contrattualizzato abbia una durata sostanzialmente sovrapponibile al mese solare, così spingendolo a sottovalutare la sottile discrepanza -invece sussistente, ed in minus- tra un'offerta su base mensile ed un'offerta su base 28 giorni/8 settimane. Mediante tale meccanismo, queste clausole, sia se adottate come esercizio di *jus variandi* in contratti in essere, sia se adottate in relazione a contratti stipulati con nuovi clienti, appaiono impedire (o comunque rendere più difficile) al consumatore medio di rappresentarsi con la dovuta immediatezza che attraverso la contrazione della periodicità (prima tarata sul mese solare), poi ridotta a 28 giorni, il gestore telefonico andrà di fatto a percepire -nell'anno- il corrispettivo per 13 volte anziché per 12 volte, come sottolineato da AMC,

nonché dall'AGCOM nei plurimi provvedimenti da essa adottati in merito.

Con l'inserzione di tali clausole nei contratti con consumatori, pertanto, appare violato anche il diritto (sancito dall'art. 2 co. 2 lett. c-bis CdC) degli stessi a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, di correttezza e, addirittura, di lealtà: giova ricordare che la "lealtà", parola sempre più desueta nel linguaggio comune e, pertanto, anche per questo, ancor più significativa quando è scelta dal Legislatore, implica un dovere di attenzione e di rispetto dell'altro contraente e delle sue esigenze di grado più elevato di quanto è implicato mediante il richiamo ai generali principi della buona fede e della correttezza.

L'adozione di tale periodicità eccentrica ha impedito al consumatore medio di rapportare agevolmente il prezzo del servizio all'unità di misura temporale abituale (del mese) ed anche di confrontare tra loro diverse offerte, evidenziandosi che un'offerta a 28 giorni, apparentemente più vantaggiosa economicamente in termini assoluti, ben può essere più svantaggiosa di un'offerta su base mensile che preveda un importo monetario apparentemente maggiore al mese. Ad esempio: l'offerta € 10,00/28 giorni prevede un corrispettivo maggiore, su base mensile, dell'offerta € 10,50/mese, ma ciò non è di intuitiva evidenza, quanto meno per il consumatore medio, con *vulnus* alla possibilità di scegliere tra varie offerte e di decidere se recedere a seguito di *jus variandi*".

Ne consegue che l'adozione e l'uso di tali clausole, ed i conseguenti effetti, nei contratti di telefonia fissa in corso ovvero stipulati *ex novo*, integri una pratica commerciale scorretta, nella specie ingannevole. Ora, poiché in base all'art. 20 cod. cons. "*Le pratiche commerciali scorrette sono vietate*", l'adozione e la pretesa di usare tali clausole da parte di Telecom Italia nei contratti di telefonia fissa con i consumatori costituisce un atto ed un comportamento antiggiuridico e lesivo degli interessi dei consumatori, come garantiti dalle sopra citate norme di rango primario¹².

Inoltre, come pure bene esplicitato nell'ordinanza 4 giugno 2018,

gli argomenti volti a sostenere che la delibera AGCOM n. 121/2017/Cons sarebbe nulla, o comunque sarebbe stata abrogata dalla l. 172/2017 con conseguente asserita liceità dell'adozione delle clausole censurate da AMC (e dei relativi effetti) sino al 5.04.2018, vanno disattesi.

Si consideri innanzi tutto che, come scritto, l'obbligo di TELECOM di attenersi a periodicità conformi agli usi per la durata delle offerte e per le fatturazioni (nel caso di specie, il mese solare o suoi multipli) non trova il suo primario fondamento nella delibera AGCOM n. 121/2017/Cons, rinvenendosi lo stesso prima di tutto nel Codice civile ed è stato poi ulteriormente stabilito dalle norme consumeristiche di cui agli artt. 2 e 20 CdC, nonché nelle norme di legge in materia di comunicazioni elettroniche (art. 70 e 71 CCE), ulteriormente

¹² Cfr. ancora nello stesso senso, la sentenza n. 6327/2021 citata.

rafforzato dagli artt. 48 e 49 CdC, come novellati nel 2014, per le informative precontrattuali.

Inoltre, la delibera AGCOM n. 121/2017/Cons appare legittima, come del resto statuito dal competente TAR Lazio come da dispositivo della sentenza 12.02.2018 assunta sul ricorso di TELECOM (doc. 10 AMC prima fase).

Con tale provvedimento l'Autorità, difatti, preso atto dell'adozione di una periodicità eccentrica e confusiva per la telefonia fissa da parte di alcuni operatori telefonici (5 su 29, come incontestato) ha in buona sostanza ammonito detti operatori a rispettare le regole di correttezza e trasparenza (imposte da norme di rango primario) e, pertanto, ad applicare, quanto meno per la telefonia fissa, periodicità conformi a quelle d'uso (il mese solare o multipli), in quanto solo tale periodicità appare idonea a consentire al consumatore di comparare tra loro le offerte al fine di una scelta consapevole (anche ai fini dell'esercizio del recesso in caso di *jus variandi* per i contratti in corso).

E' vero che la delibera AGCOM n. 121/2017/Cons è -a livello formale di gerarchia delle fonti- un atto avente natura regolamentare ma con la stessa l'Autorità ha esercitato i suoi poteri e doveri (ad essa attribuiti da disposizioni di legge, anche in esecuzione di obblighi comunitari) di vigilanza a tutela dei consumatori ed utenti: l'AGCOM non ha "conculcato" l'autonomia privata, né lo *jus variandi* degli operatori telefonici, atteso che non si è discostata dalle previsioni di legge esistenti e di rango primario e, anzi, ha dato ad esse attuazione.

Parimenti infondata è la tesi di TELECOM in punto di asserita abrogazione della delibera AGCOM n. 121/2017/Cons, condividendosi integralmente quanto scritto sul punto dal TAR Lazio nella sentenza 22.03.2018 già citata: la l. 172/2017 non ha portata retroattiva e non ha abrogato affatto la delibera n. 121/2017/Cons. Come si ricava in fatti dal tenore dell'art. 19-quinquiesdecies l 172/2017, con tale articolata disposizione il Legislatore ha imposto l'obbligo di periodicità mensile (o multipli del mese) per tutti i servizi di comunicazioni elettroniche, rafforzando quanto era stato previsto dalla delibera AGCOM 121/2017/Cons per la sola telefonia fissa.

Infine, anche la tesi di TELECOM in punto di asserito differimento ad opera della l. 172/2017 del termine di adeguamento alla periodicità mensile al 5.04.2018, con conseguente asserita liceità (o sanatoria) delle clausole con diversa periodicità sino a tale data, è priva di pregio.

La l. 172/2017 non ha portata retroattiva, avendo esteso l'obbligo di adottare una periodicità standard (su base mensile o multipli) a tutti i servizi di comunicazioni elettroniche, introducendo *ex novo* sanzioni in caso di violazione da parte degli operatori telefonici, ed è dunque solo per questa ragione che la stessa legge ha introdotto un termine di adeguamento, a partire dal quale si applicano anche le sanzioni nuove da essa introdotte. E' tuttavia chiaro che la legge non solo non abroga alcunché del pregresso, ma anzi rafforza il divieto di adozione di periodicità eccentriche rispetto all'unità temporale d'uso (cioè il mese o multipli), come del resto si ricava dal tenore delle norme

e dalla *ratio legis* esplicitata nella relazione accompagnatoria al Senato del d.l. 148/2017 trascritta (senza che TELECOM abbia contestato alcunché) da AMC a pag. 24 della memoria difensiva depositata il 3.04.2018.

In conclusione, non può che ribadirsi la fondatezza delle domande di AMC, che specificamente allega l'illegittimità della condotta dell'operatore telefonico dalla scadenza del termine del 23.06.2017 (assegnato dall'Autorità): infatti, come scritto al paragrafo 6, sia la delibera n. 121/2017/Cons, sia la l. 172/2017 non sono intervenute nel "deserto normativo" ipotizzato da TELECOM. Già prima di tali provvedimenti l'ordinamento giuridico conteneva numerose disposizioni di legge dalle quali si inferiva con chiarezza il divieto di adottare modalità di fatturazione con cadenze diverse dalla misura temporale d'uso (il mese solare o multipli) quanto meno per la telefonia fissa. In tale contesto la l. 172/2017 non ha reso legittima ex post la condotta di TELECOM ma -se ancora possibile- ha ulteriormente corroborato la tesi di AMC in ordine all'antigiuridicità della condotta in parola.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, devono dunque accogliersi le domande proposte da AMC ai sensi dell'art. 140 Codice del Consumo, stante l'acclarata illegittimità, anche per il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 23 giugno 2017 dell'applicazione e dell'uso delle clausole contrattuali che hanno consentito, nei contratti con i consumatori, il rinnovo delle offerte di telefonia fissa (o dei servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) e la loro fatturazione con una cadenza di 28 giorni/8

settimane in luogo della cadenza mensile, trattandosi di condotte che ledono i diritti dei consumatori di cui agli artt. 2, 2° comma, lett. c), c-bis) ed e) del Codice del Consumo e 70 e 71 CCE, e che costituiscono una pratica commerciale scorretta, segnatamente ingannevole, vietata dall'art. 20 del predetto Codice del Consumo.

Il Tribunale ritiene che le misure che appaiono nel caso di specie più idonee a *“correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate”* e che dunque, si rivelano atte a riequilibrare, almeno in parte, il *vulnus* ai diritti del consumatore, consistano, da un lato, nell'ordinare a Telecom Italia – come pure espressamente chiesto da AMC, sebbene formulando formalmente la richiesta come *“inibitoria”* – di dare compiutamente seguito a tutte le richieste di rimborso, anche provenienti da consumatori che subirono l'applicazione della fatturazione a 28 giorni prima del 23 giugno 2017 ed anche provenienti da *ex* clienti che abbiano receduto dal contratto di telefonia e, dall'altro, nell'ordinare a Telecom Italia di inviare a ciascun contraente consumatore (per contratti di telefonia fissa o servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) – ivi compresi quelli che abbiano receduto dal contratto dopo il mese di aprile 2017, un avviso che lo informi, ora per allora, della pratica commerciale scorretta qui definitivamente accertata, delle conseguenze pregiudizievoli della stessa e del suo diritto al rimborso dei *“giorni erosi”*, nonché di esporre sulla *home page* del suo sito un avviso avente il seguente contenuto¹³:

“Il Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, all'esito dell'azione ordinaria promossa da Associazione Movimento

¹³ Nello stesso senso vd. ancora sent. Tribunale di Milano n. 6327/2021 cit.

Consumatori, ha inibito a TELECOM ITALIA S.P.A. l'adozione, l'uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane. L'adozione e l'uso di tale periodicità, a far data dal 01.04.2017, ha leso e lede i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori, previsti dall'art. 2 Codice del consumo (1: diritto ad un'adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità; 2: diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealtà; 3: diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali) con violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli artt. 70 e 71 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tale condotta si risolve altresì in una pratica commerciale scorretta ingannevole, vietata dall'art. 20 Codice del consumo, in quanto l'adozione di tale periodicità (28 giorni), diversa da quella d'uso, risulta contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell'operatore telefonico.

L'illegittimità delle condotta sopra descritta comporta il diritto di ciascun consumatore che abbia subito, nell'ambito di un contratto

di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa), l'adozione della periodicità di fatturazione a 28 giorni/8 settimane, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte”.

Deve, infine, disporsi la pubblicazione, ad opera della convenuta e a sue spese, del dispositivo della presente sentenza sui due quotidiani a tiratura nazionale “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi rispetto al normale e per una sola volta, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione di questa sentenza.

Si stabilisce, infine, ai sensi dell'art. 140, 7° comma, Codice del Consumo, in € 700,00 la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini qui impartiti.

Per quanto attiene, infine, al riparto delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo alla natura della presente controversia e all'attività processuale effettivamente svolta, con previsione di distrazione in favore dei difensori di AMC che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche a conferma dell'ordinanza cautelare resa da questo Tribunale in data 4.6.2018 all'esito del procedimento per reclamo introdotto da Telecom Italia s.p.a. contro il provvedimento di inibitoria cautelare ex art. 140, comma 8, cod. cons. promosso da Associazione Movimento Consumatori, così dispone:

1. inibisce a Telecom Italia s.p.a. l'adozione, l'uso, l'applicazione e gli effetti, nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbinamento alla telefonia fissa) stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane, posto che l'adozione e l'uso di tale periodicità, a far data dal 01.04.2017, lede i diritti dei consumatori di cui agli artt. 2 co. 2 lett. c), c-bis ed e) cod. cons. e 70 e 71 CCE, nonché costituisce una pratica commerciale scorretta, segnatamente ingannevole, vietata dall'art. 20 cod. cons.

2. ordina a Telecom Italia s.p.a. di accogliere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle singole richieste, le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa versati dai consumatori in applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30;

3. ordina a Telecom Italia s.p.a. di pubblicare, con spese a suo carico, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla *home page* del suo sito, per la durata di trenta giorni continuativi dall'inizio della pubblicazione, l'avviso di cui in parte motiva;

4. ordina a Telecom Italia s.p.a. di inoltrare, con spese a suo carico, a ciascun cliente consumatore – ivi compresi i clienti che abbiano receduto dal contratto - relativamente a contratti di telefonia fissa (o di altri servizi abbinati alla telefonia fissa) in cui sia stata applicata la periodicità a 28 giorni, l'avviso di cui in parte motiva, inserendolo nella prima fattura che Telecom Italia s.p.a. invierà al cliente consumatore dopo il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza ovvero, quanto ai clienti consumatori receduti, mediante lettera

raccomandata da inviarsi al recapito indicato in contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

5. ordina a Telecom Italia s.p.a. di pubblicare, con spese a suo carico, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi rispetto al normale, per una sola volta, il dispositivo della presente sentenza;

6. pone a carico di Telecom Italia s.p.a. la somma di € 700,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi imposti con la presente sentenza;

7. condanna Telecom Italia s.p.a. a rimborsare all’Associazione Movimento Consumatori le spese di giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari.

Milano, 1 ottobre 2021

La Giudice
Francesca Avancini